

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4527

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(BERSANI)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

e col Ministro per le politiche comunitarie

(TOIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2000

—————

**Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in
favore degli autotrasportatori**

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa.	»	5
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge.	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'unito disegno di legge viene disciplinato il recupero delle imposte non versate dagli autotrasportatori, con riferimento ai periodi di imposta 1992, 1993 e 1994, per effetto della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Il predetto recupero, che riguarda un importo stimato in lire 1.275 miliardi complessivi, si rende necessario in quanto la Commissione delle Comunità europee, con decisioni nn. 93/496/CEE e 97/270/CEE, rispettivamente del 9 giugno 1993 e del 22 ottobre 1996 - confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999 - ha stabilito che il credito d'imposta di cui trattasi, concesso in violazione delle norme procedurali di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, deve ritenersi illegittimamente accordato, in quanto incompatibile con l'ordinamento comunitario di settore vigente.

Si analizza di seguito il contenuto dei cinque articoli di cui è composto il presente disegno di legge:

Articolo 1. - *Obbligo di recupero.*

Prevede l'obbligo per l'Amministrazione finanziaria del recupero del credito di imposta previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Articolo 2. - *Versamenti delle imposte da recuperare.*

Dispone che il recupero delle imposte non versate, con riferimento ai periodi d'imposta 1992, 1993 e 1994 - periodi questi per i quali i beneficiari hanno fruito del credito

di imposta in questione - deve avvenire con applicazione degli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 4 ed entro il termine ordinario di versamento a saldo delle imposte dirette dovute per l'annualità in corso alla data di entrata in vigore della legge, mediante delega irrevocabile alle banche convenzionate o agli uffici postali abilitati.

Articolo 3. - *Interessi.*

Stabilisce che sulle imposte da recuperare si applicano gli interessi, al tasso stabilito con le decisioni della Commissione delle comunità europee di cui all'articolo 1, calcolati dal momento in cui avrebbero dovuto essere corrisposte le imposte medesime sino alla data del loro effettivo versamento.

Articolo 4. - *Autodichiarazione.*

Il comma 1 prevede che i beneficiari di cui all'articolo 1 possano presentare entro il termine ordinario di versamento a saldo delle imposte dirette dovute per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, con l'indicazione dell'importo del credito utilizzato, distintamente per ciascuna delle annualità di cui al comma 2 dell'articolo 2.

Il comma 2 prevede, in particolare, per i soggetti che presentano l'autodichiarazione, l'applicazione degli interessi di cui all'articolo 3 al minimo legale del 5 per cento annuo e la possibilità del pagamento dilazionato delle somme dovute fino ad un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Per l'ipotesi di pagamento rateale, l'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di versamento a saldo delle im-

poste dirette dovute per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge e sulle rate successive alla prima dovranno essere corrisposti gli interessi al saggio legale con decorrenza dal termine di cui sopra.

Il comma 3 rinvia a un decreto del Ministero delle finanze con il quale si dovranno disciplinare il contenuto e le modalità di presentazione della dichiarazione.

Articolo 5. - Iscrizione a ruolo e sanzioni.

Il comma 1 stabilisce che, decorso il termine per il versamento in unica soluzione o delle singole rate, l'Amministrazione finanziaria procede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo ai suddetti termini, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle imposte non versate, degli interessi calcolati

con le modalità di cui all'articolo 3 e della sanzione pari al 30 per cento di ogni importo non versato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471.

Il comma 2 prevede che, per l'ipotesi di dichiarazione falsa o incompleta, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'Amministrazione finanziaria procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle maggiori somme dovute e di quelle già dichiarate dovute ma non ancora versate per effetto della rateizzazione, nonché dei relativi interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 3 e della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 13 comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

L'approvazione del disegno di legge e la sua successiva applicazione consentirebbero all'Italia di conformarsi alle due decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CEE del 9 giugno 1993 e n. 97/270/CEE del 22 ottobre 1996 e alle sentenze della Corte di giustizia del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, con le quali è stato dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime dei crediti di imposta previsto a favore degli autotrasportatori italiani, in quanto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Tale regime di crediti di imposta è stato introdotto con l'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

RELAZIONE TECNICA

In merito al presente disegno di legge recante disposizioni per il recupero delle imposte non versate degli autotrasportatori merci conto terzi per i periodi di imposta 1992, 1993 e 1994, per effetto della fruizione del credito di imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si evidenzia di seguito l'andamento stimato del recupero di gettito per cassa, in miliardi di lire, per il periodo 2001-2005.

2001	2002	2003	2004	2005
300	307	314	322	329

A tale stima si è giunti parametrando gli stanziamenti erogati nel triennio 1992-1994 pari, rispettivamente, a 275 miliardi nel 1992, 540 miliardi nel 1993 o 480 miliardi nel 1994, per complessivi 1.295 miliardi.

Le somme di cui sopra sono state rivalutate al 2001 - anno a partire dal quale è previsto l'effettivo versamento delle imposte da recuperare - in ragione dell'interesse semplice del 5 per cento l'anno, per un totale di 1.803 miliardi.

Tenuto conto della riorganizzazione del settore in atto, nell'ipotesi che una parte dei soggetti si sia resa irreperibile (o deceduta), ovvero risultati insolvente (ad esempio falliti), considerando inoltre il lungo lasso di tempo intercorrente dalla avvenuta concessione del credito di imposta, in via cautelativa è opportuno ritenere che almeno un autotrasportatore su sei non corrisponderà quanto dovuto; la somma complessivamente stanziata viene ridotta conseguentemente di 307 miliardi.

Il primo pagamento di cassa è previsto in sede di versamento a saldo delle imposte dovute per l'anno 2000, ovvero nel periodo giugno-luglio 2001.

Essendo possibile rateizzare le somme dovute, si ipotizza che il 10 per cento circa sia versato in una unica soluzione, cioè senza rateizzazione nello stesso anno 2001 (144 miliardi) e che il restante 90 per cento sia versato in 18 rate trimestrali, di cui le prime due rate saranno versate nell'anno 2001 e l'ultima nell'ultimo trimestre dell'anno 2005.

Sulle somme dovute vengono inoltre calcolati gli interessi al saggio legale oggi pari al 2,5 per cento. Nel 2001, versando la prima rata in concomitanza con il saldo per l'anno di imposta 2000, naturalmente si computeranno gli interessi sulla seconda rata per un solo trimestre.

Avremo pertanto i seguenti effetti di cassa sul bilancio dello Stato:

STANZIAMENTO	1992	1993	1994	Totale
Totale.	275	540	480	1.295
Totale attualizzato al 2001	399	756	648	1.803
Totale con riduzione fisiologica di 1/6 (17%) . .	331	627	538	1.496
Tasso d'interesse 2,5%				

CASSA	2001	2002	2003	2004	2005
Senza rate (10%)	150				
In 18 rate (90%)	150	307	314	322	329
Totale.	300	307	314	322	329

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Obbligo di recupero)

1. L'Amministrazione finanziaria recupera le imposte non versate per effetto del credito di imposta di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dalle decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CEE del 9 giugno 1993 e n. 97/270/CEE del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, con le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Versamenti delle imposte da recuperare)

1. Il recupero delle imposte e degli interessi, calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 4, avviene nei confronti dei beneficiari del credito di imposta di cui all'articolo 1.

2. Il recupero di cui al comma 1, con riferimento alle annualità 1992, 1993 e 1994, viene effettuato nel termine ordinario di versamento a saldo delle imposte dirette dovute per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 3.

(Interessi)

1. Sulle imposte da recuperare si applicano gli interessi al tasso stabilito con le decisioni della Commissione delle Comunità europee di cui all'articolo 1, calcolati dalla data in cui è stata omessa la loro corresponsione sino a quella dell'effettivo versamento.

Art. 4.

(Autodichiarazione)

1. I soggetti che hanno beneficiato della agevolazione di cui all'articolo 1 possono, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2, dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, l'entità del beneficio ricevuto.

2. Nel caso di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, gli interessi di cui all'articolo 3 sono calcolati al tasso del 5 per cento annuo e le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati secondo il tasso legale a decorrere dal termine di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Il contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 1, e le relative modalità di presentazione, sono stabiliti con decreto del Ministero delle finanze.

Art. 5.

(Iscrizione a ruolo e sanzioni)

1. Decorso il termine per il versamento di cui all'articolo 2, comma 2, o di quello previsto per le singole rate, l'Amministrazione finanziaria procede, entro il 31 dicembre

del terzo anno successivo, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle imposte non versate, degli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 3 e della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Nel caso di presentazione di dichiarazione falsa o incompleta, oltre alle sanzioni previste per la violazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, si applica la disposizione di cui al comma 1 relativamente alle maggiori somme dovute e alle somme dichiarate dovute e non ancora versate.

